



## DELIBERA N. 715 del 27 ottobre 2021

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da [ OMISSIS ]–Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per lavori A 21 Collegamento Gonnostramatza - S.S. 131 – adeguamento e messa in sicurezza. Determina a contrarre n.12 dell'8 aprile 2021. Importo a base di gara: 352.105,95. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A.: Unione dei Comuni Parte Montis.

**PREC186/2021/S – PB**

### Riferimenti normativi

Art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, Linee guida Anac n. 1, bando tipo Anac n. 3.

### Parole chiave

Requisiti di capacità professionale- servizi di progettazione - servizi di punta.

### Massima

**Requisiti di capacità tecnica e professionale – servizi di ingegneria e di architettura – servizi di punta – raggruppamento temporaneo di professionisti – non frazionabilità – conseguenze.**

Secondo quanto indicato nelle Linee guida Anac n. 1 e nel bando tipo n. 3, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di scegliere tra richiedere il possesso di due servizi di punta per lavori analoghi in capo ad unico soggetto del raggruppamento temporaneo di professionisti oppure in capo a due soggetti diversi componenti del raggruppamento. Nel caso in cui la stazione appaltante opti per la prima ipotesi, va considerato non frazionabile l'intero requisito (dei due servizi di punta) e non solo il singolo servizio. Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, i due servizi di punta relativi a ciascuna delle categorie e ID indicati devono essere dimostrati da un unico soggetto partecipante al raggruppamento.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  
nell'adunanza del 27 ottobre 2021

**DELIBERA**



VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 63549 del 31 agosto 2021 con cui l'istante chiede all'Autorità di fornire un parere in merito alla legittimità dell'esclusione disposta in suo danno dalla stazione appaltante;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 65683 del 9 settembre 2021;

VISTA la memoria da cui si ricava che la [ OMISSIS ], è stata ammessa al soccorso istruttorio per documentare il possesso dei requisiti di capacità professionale ma nonostante le allegazioni trasmesse è stata esclusa dalla procedura di gara per mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo al geologo ([ OMISSIS ]);

VISTA l'istanza di prericorso giurisdizionale trasmessa alla stazione appaltante, nella quale il RTP afferma che la presunta mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale sia dovuta ad un "*equivoco in riferimento alla richiesta di scissione dei requisiti riguardanti la capacità tecnica e professionale tra i professionisti ingegneri/architetti, il geologo e le loro rispettive società di ingegneria di appartenenza*". In particolare, viene sostenuto che, sia per quanto riguarda l'elenco dei principali servizi sia per i due servizi di punta, la SA avrebbe dovuto sommare l'importo dei servizi resi dalla [ OMISSIS ] (indicata come geologo nel gruppo di lavoro) a quelli svolti da altro professionista [ OMISSIS ] geologo e direttore tecnico della società mandataria [ OMISSIS ] S.r.l. Procedendo a tale operazione, la somma dei servizi in Categoria V.02 riguardanti la figura del geologo risulterebbe di € 6.011.971,94 a fronte di € 5.330.000,00 richiesti dal disciplinare, mentre la somma dei servizi di punta in Categoria V.02 riguardanti la figura del geologo risulterebbe di € 2.216.048,39 a fronte di € 2.132.000,00 richiesti dal disciplinare;

PREMESSO CHE il disciplinare di gara prevede, come oggetto dell'appalto, due distinte prestazioni: a) progettazione (tre fasi), direzione, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, per un corrispettivo complessivo di € 303.722,73; b) relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica dell'intero tratto di strada interessato dai lavori, compresa la parte geognostica, i sondaggi i test in sito, e le prove di laboratorio certificate. Incarico in fase preliminare, definitiva e di esecuzione dei lavori, per un corrispettivo complessivo di € 38.383,22;

CONSIDERATO che, come illustra il capitolato, date le peculiarità della zona interessata dai lavori, afflitta da problematiche geologiche interferenti con la viabilità che il progetto era destinato a recuperare, era intenzione dell'ente committente reperire una figura altamente professionale in qualità di geologo;

CONSIDERATO che era richiesto ai partecipanti di qualificarsi in maniera differenziata, sia per il "*gruppo ingegneristico*" che per il "*professionista geologo*", visti come entità separate sia per la prestazione che per le voci di costo. Infatti, per entrambe le prestazioni venivano richieste "*sottoprestazioni*" ricadenti nelle categorie V.02 (infrastrutture per la mobilità) e S.04 (strutture). In tema di requisiti di capacità tecnica e professionale venivano richiesti:

- punto 7.3, lett. f) del disciplinare, un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori in ognuna delle categorie indicate, per un importo pari a due volte l'importo stimato nella rispettiva categoria e ID (per la categoria V.02 € 5.330.000,00; per la categoria S.04 € 1.350.000,00);
- punto 7.3, lett. g), veniva richiesto anche al geologo di dimostrare il requisito professionale relativo allo svolgimento di prestazioni di importo pari al doppio dei lavori previsti;
- punto 7.3, lett. h), due "servizi di punta" di ingegneria e architettura "*per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni*



*categoria e ID, almeno pari a zero virgola ottanta (0,80) volte il valore della medesima"* (per la categoria V.02 € 2.132.000,00; per la categoria S.04 € 540.000,00);

- punto 7.3, lett. i), veniva richiesto anche per il geologo il possesso di due servizi di punta dell'importo sopra riportato;

TENUTO CONTO che il RTP istante non ha contestato nei termini la *lex specialis*, tantomeno ha fatto valere – in sede di istanza di precontenzioso – l'illegittimità delle clausole del disciplinare di gara sopra richiamate, nella parte in cui impongono in capo al geologo gli stessi requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per i progettisti;

RILEVATO che dalla documentazione versata in atti si evince che l'esclusione del RTP istante è stata determinata dalla mancata dimostrazione (all'esito del procedimento di soccorso istruttorio) del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale in capo al geologo [ OMISSIS ], in relazione ai servizi riconducibili nella Categoria V.02. Dal DGUE presentato in sede di soccorso istruttorio, si evince che tale geologo ha realizzato servizi per complessivi € 855.011,32 (€ 330.013,255+ € 524.998,39) a fronte della richiesta di € 5.330.000,00. Lo stesso importo è relativo ai servizi di punta, che complessivamente considerati non raggiungono la soglia minima di € 2.132.000,00;

RILEVATO che, in sede di prericorso (allegato all'istanza di precontenzioso), il RTP ha sostenuto che, per entrambi i requisiti, l'importo minimo prescritto dall'art. 7.3 del disciplinare viene raggiunto aggiungendo l'importo dei servizi espletati dal [ OMISSIS ], in quanto geologo e direttore tecnico della società mandataria;

RITENUTA dirimente, al fine di risolvere la questione controversa, la carenza del requisito di cui all'art. 7.3, lett. i) relativamente all'assenza del doppio servizio di punta in capo al geologo, per i servizi relativi alla categoria V.02;

CONSIDERATO che l'art. 7.4 del disciplinare di gara, nel fornire indicazioni per partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei, prevede che *"il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. f) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi a ciascuna delle categorie e ID precisati deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile"*;

VISTE le Linee guida Anac n. 1, punto 2.2.3.2, che precisano che *"Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della presente parte IV, non è frazionabile" ("avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento"*);

CONSIDERATO quanto previsto dal Bando Tipo Anac n. 3, punto 7.4, con riferimento ai servizi di punta, ovvero che *"Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. j) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile. [o, in alternativa] Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento"* e quanto specificato nell'allegata nota illustrativa (*"la stazione appaltante,*



*in relazione alla singola categoria e ID, ha facoltà di scegliere tra richiedere il possesso dei due servizi in capo ad un unico soggetto del raggruppamento oppure in capo due soggetti diversi, fermo restando il principio dell'infrazionabilità del singolo servizio. Si è scelto di dare questa opzione in relazione al dubbio del se i due servizi di punta dovessero essere svolti entrambi dal medesimo soggetto oppure da più soggetti facenti parte del medesimo raggruppamento. Posto che il requisito è due servizi di punta svolti nella singola categoria e ID (da ripetere per tutte le categorie e ID previste dal bando), ci si è chiesti se, in assenza di una norma specifica, il divieto di frazionamento dovesse riguardare il "requisito" oppure il "singolo servizio": nel primo caso, i due servizi devono essere entrambi svolti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento; nel secondo caso, i due servizi ben possono essere svolti da due soggetti diversi i quali devono possedere, ciascuno, l'intero importo del singolo servizio");*

TENUTO CONTO del Chiarimento al richiamato Bando-tipo, relativo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta di cui al punto 7.4, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità in data 19 novembre 2018, a tenore del quale *"Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo). Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria";*

CONSIDERATO che nel caso di specie la stazione appaltante – che, si ribadisce, ha facoltà di scegliere tra richiedere il possesso dei due servizi in capo ad un unico soggetto del raggruppamento oppure in capo a due soggetti diversi – ha optato per la prima ipotesi e ciò ha comportato che va considerato non frazionabile l'intero requisito (dei due servizi di punta) e non solo il singolo servizio. Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, i due servizi di punta relativi a ciascuna delle categorie e ID indicati (compresa la redazione della relazione geologica e servizi simili in relazione a opere della categoria V.02) dovevano essere dimostrati da un unico soggetto partecipante al raggruppamento (cfr. in termini Delibera Anac n. 479 del 10 giugno 2020; Id., n. 107 del 21 maggio 2014 e n. 156 del 23 settembre 2015; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 7 febbraio 2020, n. 603);

RITENUTO, in conclusione, che, sotto il profilo esaminato, l'esclusione dalla gara del RTP istante sia legittima, non avendo dimostrato il possesso dei due servizi di punta (di cui al punto 7.3 lett. f) del disciplinare) in capo al geologo [ OMISSIS ]

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato posto in essere dalla stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore, essendo legittima l'esclusione del RTP per carenza del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. f) del disciplinare di gara.

Il Presidente



Avv. Giuseppe Busià

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 novembre 2021

Per il Segretario Valentina Angelucci

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente